

CONTRATTO DI NOLEGGIO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di gennaio, in Bivona (AG),
nella sede dell'IIS L. Pirandello, in Bivona nella C.da Paratore, tra i Signori:
Dott. Fausto Bellomo, Farmacista, nato a Bivona il 23.02.1965, C.F.
BLLFST65B23A0896T, nella qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore
dell'Associazione Primavera ONLUS corrente in Bivona nella C.da
Scaldamosche, 84, P. I.V.A. 02172920841,
(NOLEGGIANTE) da una parte, e


Prof. Giuseppe Graffeo, Dirigente Scolastico, nato a Sciacca il 24 ottobre 1957,
cod. fisc. GRFGPP57R24I533J domiciliato per la carica in Bivona C/da Paratore,
presso la sede dell'IIS L. Pirandello - Bivona di cui è rappresentante legale pro-
tempore (NOLEGGIATORE) dall'altra, con la presente scrittura privata si stipula e
conviene quanto segue, cui

SI PREMETTE

L'IIS L. Pirandello, per la sezione enogastronomia e ospitalità alberghiera, non
dispone, alla data odierna, dei laboratori di cucina, delle attrezzature e dei relativi
accessori idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività di laboratorio previste
dal curriculum scolastico e pertanto intende conseguire la disponibilità delle
attrezzature e degli spazi all'uopo destinati.

Con avviso pubblico del 14 novembre 2013, prot. 1930-A2 l'IIS Pirandello ha
manifestato interesse per la locazione o comodato d'uso modale di locali e di
attrezzature ma detto avviso è andato deserto, non avendo alcun operatore
economico presentato offerta.

Nondimeno, con nota del 23 dicembre 2013, acclarata al protocollo dell'IIS L.



Pirandello al n. 2868-A2, l'Associazione Primavera ONLUS ha manifestato la disponibilità al noleggio di grandi e piccole attrezzature idonee alle esercitazioni di laboratorio di Cucina e Sala Ricevimento.

Interpellata per le vie brevi, L'Associazione Primavera ONLUS, proprietaria delle attrezzature elencate nell'elenco allegato con marca e modello, ha ribadito l'intendimento di noleggiare le attrezzature medesime in favore dell'IIS L.

Pirandello Bivona. Dette attrezzature sono in atto ubicate presso i locali dell'Associazione Primavera ONLUS siti in Bivona presso l'immobile denominato Santa Chiara ed ubicato in Bivona nell'omonima Piazza.

Ciò posto, il Dirigente Scolastico chiedeva l'autorizzazione a stipulare mediante trattativa diretta, contratto di locazione /affitto e/o noleggio e/o comodato d'uso modale o altro tipo di contratto con contestuale aumento del limite di spesa relativo all'attività negoziale a trattativa diretta da Euro 5.000,00 + IVA ad Euro 20.000,00+IVA onde consentire agli studenti di effettuare, senza soluzione di continuità, le attività esercitative di Sala e Cucina.

Il consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 7 gennaio 2014 ha autorizzato il Dirigente Scolastico a stipulare, mediante trattativa privata, contratto di locazione /affitto e/o noleggio e/o comodato d'uso modale o altro tipo di contratto con contestuale aumento del limite di spesa relativo all'attività negoziale nei termini sopra descritti.

SSSS SSSS SSSS

Tutto ciò premesso, i predetti componenti convengono e stipulano quanto precisato nell'articolato che segue, da integrare in unico ed inscindibile contesto con la narrativa che precede.

Art. 1 Il noleggio avrà inizio dal 13 gennaio 2014, data della stipula della presente

scrittura e cesserà alla data del 13 giugno 2014. Le attrezzature oggetto del presente contratto, descritte in apposito elenco che si allega alla presente scrittura, dovranno necessariamente utilizzarsi all'interno dei locali dell'Associazione Primavera ONLUS siti in Bivona presso l'immobile denominato Santa Chiara ed ubicato in Bivona nell'omonima Piazza, con espresso divieto per il noleggiante di poterle utilizzare al di fuori dei locali predetti.

Art. 2 Il prezzo del noleggio è convenuto in complessivi € 1.800,00 (milleottocentoeuro) mensili, comprensivo d'IVA, forfetariamente computato che il noleggiatore si obbliga a corrispondere mediante accredito su conto corrente e previa emissione della corrispondente fattura mensile. Il noleggiante, all'atto della stipula del presente contratto, deve attestare il possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e indicare il conto corrente dedicato alla canalizzazione degli importi e alla tracciabilità dei pagamenti.

Art. 3 Le attrezzature oggetto del presente contratto vengono fornite dal noleggiante con relativi accessori di regolare dotazione. Il noleggiante garantisce al noleggiatore il perfetto funzionamento e l'esenzione da vizi delle stesse dall'inizio e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Il noleggiante, tuttavia, non risponde:

- a) dei vizi occulti delle attrezzature noleggiate e/o dei relativi accessori, ossia dei vizi non accertabili con la normale diligenza;
- b) dei difetti di costruzione delle attrezzature noleggiate e/o dei relativi accessori, per i quali viene richiamata l'applicazione del D.P.R. n. 224/1988 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, salvo il disposto di cui all'art. 4;
- c) dei danni derivanti da materiali forniti dal noleggiatore;
- d) dei danni derivanti dall'inidoneità delle attrezzature noleggiate e/o dei

relativi accessori, quando tale inidoneità sia imputabile alla negligenza, imperizia ed imprudenza del noleggiatore ed alle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.


Art. 4 Il noleggiatore dichiara di avere visionato le attrezzature e/o i relativi accessori oggetto del presente contratto e di averli trovati in perfetta efficienza e funzionamento e comunque idonei all'utilizzo convenuto. Il noleggiatore si impegna a conservare e custodire le attrezzature e/o i relativi accessori affidategli in noleggio con ogni diligenza e a rimborsare il costo relativo alla rottura, quando ciò non dipenda dalla normale usura, o perdita delle apparecchiature anche se causate da terzi. Il noleggiatore si impegna a restituire il bene in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso. In caso di danneggiamento o distruzione del bene il noleggiatore si impegna a corrispondere i costi di riparazione o di riacquisto dello stesso.

Art. 5 Il noleggiante garantisce il buon funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei dispositivi di alimentazione. Sono a carico del noleggiatore i costi di riparazione per danni imputabili a dolo o colpa grave dei soggetti utilizzatori delle attrezzature e dei dispositivi di alimentazione.

E' fatto esplicito divieto al noleggiatore di porre in essere interventi di allacciamento con altri impianti di qualsiasi genere e/o spostamenti delle attrezzature e/o dei relativi accessori oggetto del presente contratto.

Art. 6 Il prezzo a carico del noleggiatore comprende anche le spese variabili (luce, acqua, gas) connesse all'impiego delle attrezzature nolggiate e/o dei relativi accessori per le finalità volute dal noleggiatore stesso.

Art. 7 Il noleggiatore è civilmente responsabile verso il noleggiante e verso i terzi dei danni derivanti a cose o persone dal cattivo o dall'improprio utilizzo delle

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of Article 5 and Article 6.

attrezzature noleggiate e/o dei relativi accessori.


Art. 8 Sono vietati il subnolo e la cessione del nolo, salvo espresso patto contrario.

Art. 9 Il noleggiante si obbliga a mantenere le attrezzature e/o i relativi accessori oggetto del presente contratto liberi da qualsiasi onere, pegno o gravame e a tenere indenne il diritto del noleggiatore sui beni stessi da atti pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire il noleggiatore da ogni danno che ne derivi.

Art. 10 L'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al noleggiatore comporta la risoluzione del contratto. In caso di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico del noleggiatore, il noleggiante avrà facoltà di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione immediata dei beni noleggiati. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme degli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 Per la risoluzione di qualsiasi controversia che possa direttamente o indirettamente riguardare l'oggetto e gli effetti del presente contratto le parti convengono di individuare il Tribunale di Sciacca quale foro competente.

Art. 12 Il noleggiatore dichiara che tutte le informazioni e notizie riguardanti il noleggiante comunque apprese nell'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto rimangono di esclusivo dominio del noleggiante. Il noleggiatore si obbliga per tutta la durata del presente contratto ed anche in seguito alla cessazione dei suoi effetti a mantenere segrete dette informazioni ed a non rivelarle a terzi. Il noleggiatore si obbliga per tutta la durata del presente contratto ed anche in seguito alla cessazione dei suoi effetti a che l'utilizzo di informazioni riservate da parte di suoi dipendenti, agenti o a qualsiasi titolo collaboratori



rimanga strettamente condizionato all'obbligo di riservatezza come sopra convenuto.

Art. 13 Qualunque comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e si riterrà validamente portata a conoscenza dell'altra parte qualora venga inviata tramite corriere espresso o a mezzo di raccomandata AR con affrancatura a carico del mittente da indirizzarsi presso le rispettive sedi delle parti nei recapiti qui di seguito indicati:



1. Dott. Fausto Bellomo, rappresentante legale pro tempore dell'Associazione Primavera ONLUS C.da Scaldamosche, 84 Bivona;
2. Prof. Giuseppe Graffeo, Dirigente Scolastico, rappresentante legale pro tempore dell'IIS L. Pirandello - C/da Paratore, Bivona.

Ogni variazione al recapito come sopra indicato dovrà essere comunicata all'altra parte secondo le predette modalità. Il presente contratto viene redatto e sottoscritto dalle parti in duplice originale per la comune cautela.

SSSS SSSS SSSS

Si allegano al presente contratto i seguenti atti e documenti al fine di costituirne parte integrante:

1. Certificato di agibilità abitabilità
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto adduzione gas metano
3. Dichiarazione rispondenza dell'impianto elettrico ai sensi del Decreto 22/01/2008 n 37 art.
4. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
5. Parere igienico sanitario per attività didattica di cucina sala e somministrazione
6. inventario dei beni oggetto del presente contratto;





7. Planimetria dei locali ove Si utilizzano i beni noleggiati.

Bivona, li 13 gennaio 2014

L.c.s.


Il noleggiatore



Il noleggiante



DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Graffeo)



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.